



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it - PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it - PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 85 del 27 Aprile 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista la nota in data 5 aprile 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2023/2024, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sulle condizioni per procedere alle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda nel termine regolamentare del 5 luglio 2023, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2023/2024:

1) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

2) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di

indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

All A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</p> <p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A DEL 20 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 160/A del 1° febbraio 2021;
- ritenuto necessario modificare il documento relativo alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, al fine di renderle operative anche per la Corte Sportiva d’Appello nazionale;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche alle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, come da documento allegato alla presente delibera.

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della Federazione Italiana Giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, **alla Corte federale d’appello ed alla Corte sportiva d’appello nazionale.**

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L’utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d’appello;
 - d) alla Corte sportiva d’appello nazionale;**
 - e) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l’indicazione:
 - a) dell’ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l’aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell’oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell’elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
 - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
 - c) le camere di consiglio e le udienze;

- d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
- e) i provvedimenti impugnati;
- f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
- g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.

4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.

5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.

2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:

- a) registro generale dei procedimenti;
- b) provvedimenti di fissazione di udienza;
- c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
- d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.

2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAAdES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art.7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.

3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.

4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8

Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9

Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
 - a. sono in formato PDF;
 - b. sono privi di elementi attivi;
 - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
 - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico -operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - "application/pdf"
 - "application/doc"
 - "image/png"
 - "image/jpg"
 - "image/jpeg"
 - "video/mp4"
 - "video/avi"
 - "video/mpeg"
 - "message/rfc822"
 - "message/eml"
 - "application/vnd.ms-outlook"
 - "message/msg"
3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10

Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.
2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.
- 3. In caso di reclamo riguardante provvedimenti del Giudice Sportivo nazionale, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte sportiva d'appello nazionale mediante upload sulla piattaforma.**

Art. 11

Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
 - a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
 - b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
 - c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
 - d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12

Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale, il Presidente della Corte federale d'appello **e il Presidente della Corte sportiva d'appello nazionale** adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14
Disposizioni transitorie

Fino alla conclusione della stagione sportiva 2022-2023, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3, **con esclusivo riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello nazionale**, si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A DEL 21 APRILE 2023)

Oggetto: Modifica degli artt. 16 e 52 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;

In allegato al presente, si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 167/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A DEL 21 APRILE 2023)

Oggetto: Modifica degli artt. 85 e 90 delle NOIF, in esito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;

In allegato al presente, si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 168/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A DEL 21 APRILE 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 in materia di Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024;
- ravvisata la necessità di rimodulare le suddette disposizioni federali in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, tenendo conto degli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati in ambito professionistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali. Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:

- a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti;
- b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
- c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti. Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

L'inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024. Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, per l'inosservanza di quanto previsto alla lettera c).

In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale è ricorribile ai sensi del Titolo IV) dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 15 CENTRO STUDI TRIBUTARI DEL 24 APRILE 2023)

Oggetto: “Rottamazione quater” - Slittamento al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda- Comunicato del 21 aprile 2023 del Ministero Economia e Finanze

Con comunicato del 21 aprile 2023, il Ministero dell'Economia e Finanze ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 (Rottamazione-quater).

La proroga sarà ufficializzata con apposita norma di prossima emanazione.

Si ricorda che con la cosiddetta “Rottamazione-quater” è possibile estinguere i debiti relativi ai carichi tributari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, inclusi quelli già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione degli interessi di mora, dell'aggio e delle sanzioni.

In ordine alle modalità operative, si fa rinvio alle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 56 del 3 gennaio 2023, n. 63 del 26 gennaio 2023, n. 65 del 6 febbraio 2023 e n. 69 del 21 febbraio 2023. Comunque, si ricorda che l'istanza di adesione va presentata, soltanto con modalità telematiche, con i nuovi termini, entro il prossimo 30 giugno (anziché entro il 30 aprile), inviandola all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it/. Se la domanda è stata inviata in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, dopo la presentazione della domanda stessa il contribuente riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Se la domanda è stata presentata in area pubblica, il contribuente riceverà una prima email all'indirizzo indicato con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine il link non sarà più valido e la domanda sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida il contribuente riceverà una seconda email che indicherà la presa in carico con il numero della pratica e una terza email con la ricevuta di presentazione della domanda.

L'Agente della riscossione, per effetto dei nuovi termini, dovrà trasmettere al soggetto che ha presentato l'istanza di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ed il piano delle scadenze di pagamento entro il 30 settembre, anziché, come prima previsto, entro il 30 giugno.

Entro la stessa data del 30 settembre dovrà essere comunicato l'eventuale diniego di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata. Slitta, quindi, dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima delle 18 rate previste o dell'unica rata, mentre, al momento, in attesa della formulazione ufficiale del nuovo calendario, resta ferma la scadenza della seconda rata al 30 novembre 2023.

Le ulteriori rate sono in scadenza entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

2.2. (STRALCIO NOTA DEL 26 APRILE 2023)

Oggetto: Autorizzazione Campionato Nazionale Forense di Calcio - Aprile/Luglio 2023

Con riferimento a quanto in oggetto, si rilascia la richiesta autorizzazione.

La sovrintendenza all'organizzazione tecnico-disciplinare è demandata al C.R. PUGLIA.

Si ricorda, inoltre, che le spese arbitrali sono a carico degli organizzatori, e dovranno essere liquidate con le modalità stabilite dalla F.I.G.C..

2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DEL 26 APRILE 2023)

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 29 Marzo 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

.....omissis.....

10)RICORSO DEL CALCIATORE Jaouad Bellafkih BOUTABOUZI/A.S.D.CALCIO A/5 MANFREDONIA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.03.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore BOUTABOUZI Jaouad Bellafkih ricevuto a mezzo pec il 19.12.2022, regolarmente notificato alla ASD Calcio a 5 MANFREDONIA

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione.

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Calcio a 5 MANFREDONIA, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 16.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 14.400,00, e pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Calcio a 5 MANFREDONIA al "pagamento della somma di Euro 1.600,00". Il legale rappresentante del calciatore, ha fatto pervenire il 10 febbraio 2023 la liberatoria del calciatore BOUTABOUZI Jaouad Bellafkih nella quale dichiara di essere stato soddisfatto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

.....omissis.....

12)RICORSO DEL CALCIATORE Umberto CARUSO/A.S.D.CALCIO A/5 MANFREDONIA

La C.A.E. riunitasi in data 29.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Umberto CARUSO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 09.02.2023 alla società ASD Calcio a 5 Manfredonia e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue: per la stagione sportiva 2021/2022 il ricorrente è stato tesserato per la società ASD Calcio a 5 Manfredonia per un compenso annuo lordo di euro 21.000,00 con decorrenza dal 01.09.2021 e risultava creditore verso la società di euro 4.000,00;

PRESO ATTO

che, in vista dell'udienza, parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via PEC in data 28.03.2023 alla CAE e alla società ASD Calcio a 5 Manfredonia, la rinuncia al reclamo per l'integrale pagamento di quanto dovutogli, e per l'effetto richiedere espressamente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessata materia del contendere.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

.....omissis.....

14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha Nancy LOTH/ASD BISCEGLIE FBC

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2022 la sig.ra Nancy Samantha Loth, come in atti rappresentata difesa e domiciliata, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD Bisceglie Football Club, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 4.800,00 in favore della calciatrice a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico):

La associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. La ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività sino al termine della stagione sportiva 2021/2022 a fronte del minor pagamento di euro 1.600,00 ricevuto dalla associazione, chiede la condanna dell'associazione al versamento dell'importo di euro 3.200,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 29 marzo 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste. La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Bisceglie Football Club; accertata l'esistenza del credito della sig.ra Nancy Samantha Loth essendo stato documento l'accordo economico pluriennale, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 3.200,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD Bisceglie Football Club al pagamento in favore della sig.ra Nancy Samantha Loth della somma di € 3.200,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Bisceglie Football Club di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Mario Luigi D'ANGELO/A.S.BISCEGLIE S.R.L.

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 dicembre 2022 il sig. Mario Luigi D'Angelo, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S. Bisceglie s.r.l., un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022. In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 4.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico):

La associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività sino al termine della stagione sportiva 2021/2022 a fronte del minor pagamento di euro 3.200,00 ricevuto dalla associazione, chiede la condanna dell'associazione al versamento dell'importo di euro 800,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 29 marzo 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste. La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S. Bisceglie s.r.l.; accertata l'esistenza del credito del sig. Mario Luigi D'Angelo, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 800,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S. Bisceglie s.r.l. al pagamento in favore del sig. Mario Luigi D'Angelo della somma di € 800,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S. Bisceglie s.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 327 DEL 26 APRILE 2023)

Oggetto: obbligo impiego giovani calciatori e impiego massimo fuori quota stagione sportiva 2023 – 2024.

In allegato al presente, si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 327 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

FINALE COPPA ITALIA FEMMINILE JUVENTUS – ROMA

Oggetto: Gara Finale di Coppa Italia Femminile “Ferrovie dello Stato Italiane” 4 Giugno 2023.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano il protocollo e l'apposito modulo di richiesta biglietti gratuiti inerenti alla competizione in oggetto.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] **b) Requisiti per il riconoscimento.....**

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] **9) Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.**

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: A.P.D. SAMMICHELE 1992
Luogo: Palasport "Lagravinese" (Via Maselli – SAMMICHELE DI BARI (BA))
Data: 27/04/2023 (ore 17:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Regolamento di gioco del calcio a 5"
Relatore: Leonardo DECATALDO (AIA)

Società: A.S.D. ATLETICO MOLFETTA
Luogo: C. S. "CAT" (Via Felice Francese– MOLFETTA (BA))
Data: 27/04/2023 (ore 20:00)
Incontro: 3^ riunione
Tema: "Consolidare le abitudini di collaborazione"
Relatore: Dott. Sergio MINERVINI

Società: A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI
Luogo: Sala Riunioni "Casa Intesa" (– BARI (BA))
Data: 28/04/2023 (ore 18:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "L'alimentazione dello sportivo"
Relatore: Dott.ssa LOIACONO (Nutrizionista)

Società: A.S.D. LEVANTE BITRITTO
Luogo: C.COM. "G. Scirea" (– BITRITTO (BA))
Data: 15/05/2023 (ore 17:00)
Incontro: 5^ riunione
Tema: "Sport e scuola: realtà a confronto"
Relatore: Dario LOMBARDI

DELEGAZIONE BAT

Società: A.S.D. SOCCER TRANI
Luogo: Capiro Sport Village (– TRANI (BT))
Data: 27/04/2023 (ore 18:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Genitori, famiglia e società: lavoro di squadra"
Relatore: Dott. Nicola VALENTE

Società: A.S.D. LIBERTY CANOSA
Luogo: Palazzetto "M. Lagrasta" (Viale I Maggio – CANOSA (BT))
Data: 27/04/2023 (ore 19:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Abilità mentali e pratica sportiva: uno sguardo d'insieme"
Relatore: Dott. Giovanni DIPAOLA (Psicologo)

Società: POL. VIRTUS ANDRIA
Luogo: C.S. "Andria Sport" (– ANDRIA (BT))
Data: 27/04/2023 (ore 16:30)
Incontro: 3^ riunione
Tema: "Incontro di psicologia sportiva"
Relatore: Dott.ssa Mariangela SIBILLANO (Psicologa)

Società: POL. VIRTUS ANDRIA
Luogo: C.S. "Andria Sport" (– ANDRIA (BT))
Data: 27/04/2023 (ore 18:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Nutrizionista"
Relatore: Dott. Marco SURIANO

DELEGAZIONE DI BRINDISI

Società: A.S.D. EURO SPORT ACADEMY
Luogo: C.S. "Euro Sport" (– BRINDISI (BR))
Data: 30/04/2023 (ore 16:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Il fattore emotivo nella competizione calcistica"
Relatore: Dott.ssa Viviana GUADALUPI (Psicologa)

Società: U.S.D. CITTA DI FASANO
Luogo: Stadio Com. ° Vito Curlo° (Via Salvo Acquisto – FASANO (BR))
Data: 29/04/2023 (ore 18:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Le direttive alimentari pre e post gara"
Relatore: Dott. Antonio DI LATTE

DELEGAZIONE DI FOGGIA

Società: A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA
Luogo: Campo Comunale "Cianci" (Zona Fornaci – CERIGNOLA (FG))
Data: 27/04/2023 (ore 17:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "La lezione tipo nella categoria Piccoli Amici"
Relatore: Silvio ROSSI

Società: A.S.D. SPORTING MANFREDONIA
Luogo: Sala riunioni societaria (Posta del Fosso – MANFREDONIA (FG))
Data: 28/04/2023 (ore 16:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Aspetti psicologici nel calcio giovanile"
Relatore: Dott.ssa Francesca COLIVIGNARELLI

Società: A.S.D. PUNTO FOGGIA
Luogo: Campi Dell'Annunziata (Via Danimarca – FOGGIA (FG))
Data: 28/04/2023 (ore 17:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Strategie efficaci per insegnare la tecnica di base nelle scuole calcio"
Relatore: Giuseppe ZELANO

Società: A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA
Luogo: Campi "Marconi" (Via Danimarca, 25 – FOGGIA (FG))
Data: 28/04/2023 (ore 16:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Alimentazione.....Nutrizione.....Benessere nel calcio"
Relatore: Dott. Antonio PIRRO

DELEGAZIONE DI LECCE

Società: S.S.D. KICK OFF ACADEMY
Luogo: C.S. "Kick Off" (Via Vecchia San Donato – CAVALLINO (LE))
Data: 04/05/2023 (ore 16:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Una squadra vincente: come il team building può migliorare la performance sportiva"
Relatore: Dott. Donato ZOLLINO e Dott. Vittorio PARMIANI

Società: A.S.D. NOVOLI CALCIO
Luogo: Campetti "I Boban" (– NOVOLI (LE))
Data: 28/04/2023 (ore 15:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Giovani calciatori e alimentazione"
Relatore: Dott.ssa Maria Elena GRASSO

DELEGAZIONE DI MAGLIE

Società: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
Luogo: Heffort Sport Village (S.P. 361 Km. 16,630 – PARABITA (LE))
Data: 28/04/2023 (ore 16:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Cyber bullismo"
Relatore: Dott. Marcello DI GIUSEPPE (Avvocato)

Società: A.S.D. ANTONIO FILOGRANA
Luogo: Sala Riunioni "Fondazione" (– CASARANO (LE))
Data: 28/04/2023 (ore 16:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Prevenzione infortunio: fattori di rischio e precauzioni"
Relatore: Dott. Michele PLACÌ

Società: A.S.D. BOYS GIALLOROSSI
Luogo: C.S. "Arkè" (Via Don Mario Manco – MELISSANO (LE))
Data: 27/04/2023 (ore 16:00)
Incontro: 3^ riunione
Tema: "La Tutela dei Minori"
Relatore: Donato Paolo ROMANO (Delegato Tutela)

Società: A.S.D. BOYS GIALLOROSSI
Luogo: C.S. "Arkè" (Via Don Mario Manco – MELISSANO (LE))
Data: 28/04/2023 (ore 16:30)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "La seduta tipo nella categoria Primi Calci"
Relatore: Carmelo BRIGANTE (Tecnico)\

Società: A.S.D. VIRTUS
Luogo: C.S. Comunale (Via Tiso – POGGIARDO (LE))
Data: 28/04/2023 (ore 19:00)
Incontro: 4^ riunione
Tema: "Saper perdere – Il valore della sconfitta"
Relatore: Dott.ssa Maria Grazia NUZZO (Psicologa)

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

CAMPIONATO SERIE C1 MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

CLASSIFICA DEFINITIVA GIRONE A

SQUADRA	Pu	Gi	Vi	Nu	Pe	RF	RS	Pen
FOOTBALL LATIANO	63	26	20	3	3	147	89	0
FUTSAL ANDRIA	58	26	19	1	6	123	82	0
FUTSAL BARLETTA	57	26	18	3	5	125	95	0
ALTA FUTSAL	43	26	14	1	11	108	81	0
FUTSAL BRINDISI	43	26	13	4	9	120	94	0
ARADEO	36	26	10	6	10	125	113	0
FUTSAL BYRE RUVO	36	26	11	3	12	96	101	0
VOLARE POLIGNANO	35	26	10	5	11	97	90	0
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	29	26	8	5	13	119	140	0
FUTSAL TERLIZZI	28	26	8	4	14	101	130	0
C.U.S. BARI A.S.D.	27	26	7	6	13	110	135	0
AZZURRI CONVERSANO	27	26	8	3	15	79	100	0
BARLETTA CALCIO A CINQUE	20	26	6	2	18	73	131	0
FUTSAL MONTE SANT'ANGELO	19	26	5	4	17	124	166	0

VERDETTI DI FINE STAGIONE

- FOOTBALL LATIANO promossa in serie B nazionale
- FUTSAL ANDRIA qualificata direttamente al secondo turno dei playoff per la partecipazione agli spareggi nazionali per la promozione in serie B (distacco dalla 5^a classificata maggiore di 8 punti)
- FUTSAL BARLETTA qualificata direttamente al secondo turno dei playoff per la partecipazione agli spareggi nazionali per la promozione in serie B (distacco dalla 4^a classificata maggiore di 8 punti)
- C.U.S. BARI A.S.D. classificata all'11 posto secondo quanto previsto dall'art. 51 c. 6 delle NOIF
- AZZURRI CONVERSANO al playoff retrocessione
- BARLETTA CALCIO A CINQUE al playoff retrocessione
- FUTSAL MONTE SANT'ANGELO retrocessa in serie C2

La GARA A di playout tra 10^a e 11^a classificata non sarà disputata in quanto è presumibile che non ci saranno retrocessioni di squadre pugliesi dalla serie B nazionale.

FINALI COPPA PUGLIA UNDER

Le gare di finale della COPPA PUGLIA, categoria U15, U17 e U21 saranno disputate domenica 30 aprile presso il Palazzetto dello Sport "Vito Pinto" di Mola di Bari (BA), secondo il seguente programma:

- FINALE UNDER 15 ore 15:30
ITRIA FOOTBALL CLUB – SPORTIVAMENTE AMICI
- FINALE UNDER 17 ore 17:30
GIOVENTÙ CALCIO CASSANO – ITRIA FOOTBALL CLUB
- FINALE UNDER 21 ore 19:30
FUTBOL CINCO BISCEGLIE – FUTSAL ANDRIA

VARIAZIONI GARE

Regionale calcio a cinque "C2"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/04/2023	15 R	GRIMALTEAM C5	PUBLIC		16:00	19:00	

PROGRAMMA GARE

Regionale calcio a cinque "C2"

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AUDAX RUTIGLIANO	SOCCER ALTAMURA	R	29/04/2023 16:00	IMPIANTO TENSOSTATICO C/5	RUTIGLIANO
BOEMONDO C5	EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	R	29/04/2023 16:00	PALA.D SPORT C/5	CANOSA DI PUGLIA
C.U.S. FOGGIA A.S.D.	NETTUNO	R	29/04/2023 16:00	TENSOSTRUTTURA"P.TOMAIUOLO"C5*	MANFREDONIA
GRIMALTEAM C5	PUBLIC	R	29/04/2023 16:00	PALADISFIDA"MARIO BORGIA"C/5	BARLETTA
JUST MOLA	ERACLIO CALCIO A 5	R	29/04/2023 16:00	PALA. DEL SPORT V.PINTO C/5	MOLA DI BARI
OLIMPIA PALO	ASSO DON BOSCO A.S.D.	R	29/04/2023 16:00	DREAM TEAM SPORT CENTER C/5 *	PALO DEL COLLE
POGGIORSINI CALCIO	AZETIUM RUTIGLIANO C 5	R	29/04/2023 16:00	CAMPO COMUNALE C5	POGGIORSINI

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
COCOON FASANO	REAL CAROVIGNO	R	29/04/2023 16:00	CAMPO ITC SALVEMINI C/5	FASANO
FUTSAL LECCE MONSELLATO	SOGLIANO CAVOUR 2021	R	29/04/2023 16:00	TENSOSTATICO COMU.C5*	LECCE
FUTSAL OSTUNI	BLACK WHITE LEVERANO	R	29/04/2023 16:00	ITET MONNET C5	OSTUNI
MEC SPORT	GIOCO CALCIO TRA AMICI	R	29/04/2023 16:00	PALAZZ.DELLO SPORT C/5DR GIU22	GINOSA
NEW TEAM PUTIGNANO	MEDANIA SPORT	R	29/04/2023 16:00	PALAFIVE M SBIROLI C/5CAMPO B	PUTIGNANO
THURIAE	SALVATORE RUSSO VEGLIE	R	29/04/2023 16:00	PALAZZETT DELLO SPORT TURI C5	TURI

COPPA PUGLIA C5 JUNIORES**FINALE**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	FUTSAL ANDRIA	A	30/04/2023 19:30	PALA. DEL SPORT V.PINTO C/5	MOLA DI BARI

COPPA PUGLIA UNDER 17 CALCIO 5**FINALE**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
GIOVENTU CALCIO CASSANO	ITRIA FOOTBALL CLUB	A	30/04/2023 17:30	PALA. DEL SPORT V.PINTO C/5	MOLA DI BARI

COPPA PUGLIA UNDER 15 CALCIO 5**FINALE**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ITRIA FOOTBALL CLUB	SPORTIVAMENTE AMICI	A	30/04/2023 15:30	PALA. DEL SPORT V.PINTO C/5	MOLA DI BARI

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C1**FINALE**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FUTSAL ANDRIA	FUTSAL BARLETTA	A	06/05/2023 16:00	PALASPORT*CORSO GERMANIA*C5	ANDRIA

PLAY OUT CALCIO A 5 SERIE C1**FINALE**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AZZURRI CONVERSANO	BARLETTA CALCIO A CINQUE	A	29/04/2023 16:00	CAMPO PINETA CASTELLANETA C/5	CONVERSANO

RISULTATI

Regionale Calcio a cinque "C1"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R		
ALTA FUTSAL	- FOOTBALL LATIANO	3 - 2
ARADEO	- FUTSAL BARLETTA	7 - 7
AZZURRI CONVERSANO	- VOLARE POLIGNANO	3 - 2
BARLETTA CALCIO A CINQUE	- C.U.S. BARI A.S.D.	1 - 2
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	- FUTSAL ANDRIA	5 - 8
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	- FUTSAL BRINDISI	8 - 7
FUTSAL TERLIZZI	- FUTSAL BYRE RUVO	2 - 3

Regionale calcio a cinque "C2"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
AZETIUM RUTIGLIANO C 5	- C.U.S. FOGGIA A.S.D.	2 - 9	BLACK WHITE LEVERANO	- ATLETICO NOCI	5 - 6
(1) EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	- OLIMPIA PALO	8 - 4	GIOCO CALCIO TRA AMICI	- FUTSAL OSTUNI	1 - 4
ERACLIO CALCIO A 5	- POGGIORSINI CALCIO	3 - 2	MEDANIA SPORT	- COCOON FASANO	5 - 6
(1) FUTURA BITONTO	- AUDAX RUTIGLIANO	1 - 1	OLYMPIQUE OSTUNI	- NEW TEAM PUTIGNANO	2 - 12
NETTUNO	- BOEMONDO C5	4 - 8	REAL CAROVIGNO	- THURIAE	9 - 5
PUBLIC	- JUST MOLA	4 - 10	SALVATORE RUSSO VEGLIE	- FUTURA MARTINA	6 - 7
SOCCER ALTAMURA	- GRIMALTEAM C5	6 - 4	SOGLIANO CAVOUR 2021	- MEC SPORT	3 - 7

(1) - disputata il 21/04/2023

COPPA PUGLIA C5 JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
FUTBOL CINCO BISCEGLIE	- NETTUNO	6 - 2
(1) FUTSAL ANDRIA	- FUTSAL BYRE RUVO	2 - 1

(1) - disputata il 23/04/2023

COPPA PUGLIA UNDER 17 CALCIO 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
GIOVENTU CALCIO CASSANO	- POLIS TERLIZZI	3 - 0
(1) ITRIA FOOTBALL CLUB	- CALCIO A 5 MANFREDONIA	3 - 0

(1) - disputata il 24/04/2023

COPPA PUGLIA UNDER 15 CALCIO 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
ITRIA FOOTBALL CLUB	- SAMMICHELE 1992	5 - 0
SPORTIVAMENTE AMICI	- CALCIO A 5 MANFREDONIA	4 - 1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Davide Di Pantaleo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Claudio Cavone, nella riunione del 27 APRILE 2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO Regionale Calcio a cinque "C1" C5

GARE DEL 22/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 5/ 5/2023

SORICE ROBERTO (FUTSAL BYRE RUVO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIACENZA GIANPAOLO (FUTSAL BYRE RUVO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARUANNO GIUSEPPE (ALTA FUTSAL)	CAMPANALE ALBERTO (FUTSAL BYRE RUVO)
PAPARELLA GIUSEPPE (FUTSAL BYRE RUVO)	SALAMINA DOMENICO (FUTSAL TERLIZZI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAPARELLA GIUSEPPE (FUTSAL BYRE RUVO)	SALAMINA DOMENICO (FUTSAL TERLIZZI)
---------------------------------------	-------------------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ARDUO GIACOMO (ALTA FUTSAL)	TUNDO GIANLUIGI (ARADEO)
GUASTAMACCHIA PAOLO (FUTSAL BYRE RUVO)	

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MISURACA ALFONSO (FOOTBALL LATIANO)	AMORUSO ANTONIO (FUTSAL BYRE RUVO)
-------------------------------------	------------------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SICILIA FRANCESCO (C.U.S. BARI A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALABRESE MARCO (FUTSAL ANDRIA)	ALBRIZIO CHRISTIAN (FUTSAL TERLIZZI)
PALERMO GIACINTO (FUTSAL TERLIZZI)	

AMMONIZIONE (XI INFR)

PENACORVEIRA LAUTARO
TOMAS (FOOTBALL LATIANO)

TRITTO FLAVIO (FUTBOL CINCO BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CIAVARELLA VITO (AZZURRI CONVERSANO)
SINIGAGLIA VINCENZO (FUTBOL CINCO BISCEGLIE)

ANASTASIA MARCO (C.U.S. BARI A.S.D.)
SASSO ROBERTO (FUTSAL ANDRIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DI BENEDETTO
NICOLANTONIO (FUTBOL CINCO BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (II INFR)

UVA FRANCESCO (FUTBOL CINCO BISCEGLIE)

SPADAVECCHIA ANTONIO (FUTSAL ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BACCA COSIMO (ARADEO)
LOVINO GIACOMO (FUTSAL TERLIZZI)

KERPEN
GABRIELHENRIQUE (ARADEO)

GARE DEL CAMPIONATO Regionale calcio a cinque "C2" C5

GARE DEL 21/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 5/2023

BUFANO DOMENICO (FUTURA BITONTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IGNOMIRIELLO NICOLA (EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO)

COLETTA GIUSEPPE (FUTURA BITONTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO FRANCESCO (FUTURA BITONTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FRANCO GIUSEPPE (AUDAX RUTIGLIANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DESERIO PIETRO (EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO)

RICATTI ALESSANDRO (FUTURA BITONTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LOMELE FABRIZIO (AUDAX RUTIGLIANO)

TISSI DARIO (FUTURA BITONTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIANNUZZI VITO (AUDAX RUTIGLIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARZELLA GAETANO (EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO)

GARE DEL 22/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 5/2023

DI PILATO MICHELE (NETTUNO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MARZANO SERGIO (BLACK WHITE LEVERANO)

A fine gara, raggiungeva il direttore di gara rivolgendo nei suoi confronti frasi ingiuriose; mentre lo stesso tentava di uscire dal terreno di gioco, il sig. Marzano lo inseguiva continuando a proferire frasi offensive. Tale comportamento aizzava i propri tesserati nei confronti dell'arbitro, i quali lo accerchiavano per protestare; l'arbitro con l'aiuto del vice capitano (sig. De Giorgi Francesco) riusciva a dirigersi verso l'uscita mentre il sig. Marzano continuava a seguire il direttore di gara, fomentando le proteste dei propri calciatori e reiterando le offese.

Inoltre, mentre l'arbitro si accingeva ad entrare nel suo spogliatoio, lo minacciava dicendogli che non sarebbe uscito vivo dal campo e sferrava con violenza un calcio alla porta del suddetto spogliatoio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMIANO SIMONE (COCOON FASANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

QUARTA ALESSANDRO (BLACK WHITE LEVERANO)

A seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi ingiuriose; inoltre, si avvicinava allo stesso e gli strappava il cartellino giallo dalle mani piegandolo e sbattendolo con violenza per terra. Notificatogli il provvedimento di espulsione, il sig. Quarta si toglieva la maglia e continuava a rivolgere frasi ingiuriose ed offensive nei confronti dell'arbitro, avvertendolo che non sarebbe uscito vivo dal terreno di gioco. Al termine della gara, reiterava tale comportamento ingiurioso e minaccioso seguendo il direttore di gara verso lo spogliatoio.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PERRONE KEVIN MARTINO (BLACK WHITE LEVERANO)

A seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva insulti nei confronti dell'arbitro; Notificatogli il provvedimento di espulsione, rivolgeva all'indirizzo dello stesso frasi offensive e gravemente minacciose e gli si avvicinava con il dito puntato verso il volto, avvertendolo che non sarebbe uscito vivo dal campo; reiterava tale comportamento minaccioso mentre si dirigeva verso l'uscita del terreno di gioco.

Dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, invece di dirigersi nello spogliatoio, si posizionava sugli spalti da dove continuava a proferire frasi gravemente minacciose nei confronti del direttore di gara. Al termine della gara si posizionava all'uscita della recinzione dell'impianto sportivo minacciando che lo avrebbe aspettato all'uscita.

Intervenivano i carabinieri costringendo il sig. Perrone a desistere dal suo intento.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIUSTO GIANMARCO (BLACK WHITE LEVERANO)

LOTESORIERE ANDREA (OLYMPIQUE OSTUNI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROBIA MURILLO	(FUTSAL OSTUNI)	RUSSO MARCO	(GIOCO CALCIO TRA AMICI)
LOTESORIERE SIMONE	(OLYMPIQUE OSTUNI)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOTESORIERE SIMONE	(OLYMPIQUE OSTUNI)
--------------------	--------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

STABILE ANDREA	(MEDANIA SPORT)	GADALETA VINCENZO	(NETTUNO)
FRANCIA FRANCESCO	(POGGIORSINI CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELL ANNA CHRISTIAN	(BLACK WHITE LEVERANO)	PERRONE KEVIN MARTINO	(BLACK WHITE LEVERANO)
DIVIESTI SAMUELE	(GRIMALTEAM C5)	DONVITO CLAUDIO BENITO	(NEW TEAM PUTIGNANO)
DENOVELLIS ENRICO	(THURIAE)		
GAETANO			

AMMONIZIONE (XII INFR)

GALEANDRO LUIGI	(REAL CAROVIGNO)
-----------------	------------------

AMMONIZIONE (XI INFR)

MAZZOTTA PAOLO	(BLACK WHITE LEVERANO)	BISCONTI SALVATORE	(SALVATORE RUSSO VEGLIE)
----------------	------------------------	--------------------	--------------------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI CANDIA EMANUELE	(ERACLIO CALCIO A 5)
ALBERT	

AMMONIZIONE (VI INFR)

QUARTA ALESSANDRO	(BLACK WHITE LEVERANO)	QUINTO MARCO	(BOEMONDO C5)
CARDONE NICOLA	(COCOON FASANO)	TAURO AMBROGIO	(COCOON FASANO)
GAETA GABRIELE	(FUTSAL OSTUNI)	PREZIOSA COSIMO	(NETTUNO)
		DAMIANO	

AMMONIZIONE (III INFR)

VINCI PIETRO	(COCOON FASANO)	SANTACROCE PIETRO	(SOCCER ALTAMURA)
--------------	-----------------	-------------------	-------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

CIOLA MARCO	(FUTSAL OSTUNI)	DE MITRI SIMONE	(GIOCO CALCIO TRA AMICI)
CAGGIA ROBERTO	(GRIMALTEAM C5)	DILAURO VALENTINO	(MEDANIA SPORT)
SCALTRITO GIOVANNI	(POGGIORSINI CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

LOSAPIO CHRISTIAN	(NETTUNO)	GRIECO MICHELE	(OLYMPIQUE OSTUNI)
-------------------	-----------	----------------	--------------------

**GARE DEL CAMPIONATO COPPA APULIA C5
JUNIORES C5**

GARE DEL 23/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DIASPARRA LEONARDO	(FUTSAL BYRE RUVO)	GUASTAMACCHIA RAFFAELE	(FUTSAL BYRE RUVO)
--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CUOMO CIRO	(FUTSAL ANDRIA)	LANOTTE NICCOLO	(FUTSAL ANDRIA)
RELLA RICCARDO	(FUTSAL ANDRIA)	CAMPANALE LORENZO	(FUTSAL BYRE RUVO)

GARE DEL 24/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PREZIOSA FRANCESCO	(NETTUNO)
--------------------	-----------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRESCIA ANTONIO ALESSIO	(FUTBOL CINCO BISCEGLIE)
----------------------------	--------------------------

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CANGELLI AGOSTINO	(NETTUNO)
-------------------	-----------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARCIERI FEDERICO	(NETTUNO)	CARABELLESE GIACINTO	(NETTUNO)
------------------	-----------	----------------------	-----------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUSMAI SERGIO	(NETTUNO)
---------------	-----------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MONTARONE MAURO	(FUTBOL CINCO BISCEGLIE)
-----------------	--------------------------

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PUGLIA UNDER 17 CALCIO 5 C5

GARE DEL 22/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MEMOLA LUIGI	(POLIS TERLIZZI)
--------------	------------------

GARE DEL 24/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAMBUTO LORIS MICHELE (CALCIO A 5 MANFREDONIA)

ROBUSTELLA
MICHELANGELO

(CALCIO A 5 MANFREDONIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GIANFRATE FLAVIO (ITRIA FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MAIATICO GIOVANNI (CALCIO A 5 MANFREDONIA)

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PUGLIA UNDER 15 CALCIO 5 C5

GARE DEL 23/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GAMBUTO LORIS MICHELE (CALCIO A 5 MANFREDONIA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIANNUZZI GABRIELE (SPORTIVAMENTE AMICI)

TEOFILO MARCO

(SPORTIVAMENTE AMICI)

COMUNICAZIONI DALLA DELEGAZIONE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

- I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale o Dipartimento ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA** compilando il relativo modulo.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

Indirizzo mail dove inviare le richieste di variazione gara: pugliac5@figc.it

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8/5/2023.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27 Aprile 2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL RESPONSABILE CALCIO A CINQUE
Biagio Capriati